



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 77 del 30/10/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING E SULLE AZIENDE SPECIALI"

L'anno duemilaventi il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 16,20 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco : dott. Adamo Coppola

Consiglieri:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Di Biasi Franco       | 09) Di Nardo Eleodoro     |
| 2) Di Filippo Giuseppe   | 10) Buonora Maristella    |
| 3) Crispino Francesco    | 11) Framondino Luigi      |
| 4) Russo Gennaro         | 12) Comite Nicola         |
| 5) Marciano Pietro Paolo | 13) Botticchio Giuseppina |
| 6) Cammarota Giuseppe    | 14) Coppola Salvatore     |
| 7) La Porta Massimo      | 15) Abate Agostino        |
| 8) Verrone Gian Luigi    | 16) Pesca Mario           |

Risultano assenti: - **BUONORA - COPPOLA - FRAMONDINO.**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori : Mutalipassi, Benevento, e D'Arienzo.

... in prosieguo di seduta..



CITTÀ DI  
AGROPOLI

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

## Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

**Oggetto: Approvazione regolamento per il controllo analogo sulle Società' in House Providing e sulle Aziende Speciali**

### L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

**Premesso che:**

- l'art. 147 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. rubricato "Tipologia dei controlli interni" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto a verificare, tra l'altro, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati degli organismi gestionali esterni dell'Ente;
- l'art. 147-quater rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate" prevede che:
  - a) l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale e che tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili;
  - b) per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
  - c) sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;
  - d) i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, definisce, tra l'altro:

**all'art.2:**

- a) il «controllo analogo» come la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- b) il «controllo analogo congiunto» come la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) «enti locali» come gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) «partecipazione» come la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- e) «partecipazione indiretta» come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- f) «servizi di interesse generale» come le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- g) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- h) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
- i) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3.

**all' art.3** “Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica” che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

**all'art.4**, condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza è previsto:

- a) al comma 1, è presente un limite di carattere generale: le società a totale o parziale partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente/i partecipante/i. (La norma, nel disporre che le pubbliche amministrazioni "non possono costituire (...) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" riproduce il contenuto dell'articolo 3, comma 27, della legge n.244 del 2007).
- b) al comma 2, nell'ambito di tale principio generale, sono specificate le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica.

**all'art.16** le società in house, dettandone disposizioni in coerenza con la normativa europea, recepita nell'ordinamento dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017).

Per quanto riguarda il nuovo codice dei contratti pubblici, l'art. 5 "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" reca principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico.

In ogni caso ai sensi dell'art.5 del sopra citato codice, tra l'altro è definito che:

- a) (comma 1) Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
  - nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- b) Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale

controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

- c) Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto
- l'art.192 del Codice dei contratti 50/2016 rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house" prevede, inoltre, che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5;
  - le Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, giusta delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, al paragrafo 6.3, prevedono che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali
  - alla luce delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE, relativamente ai presupposti e alle condizioni di ammissibilità degli affidamenti diretti in house e, pertanto, in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, per cui le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte dall'ente locale nei confronti delle società in house che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse;

**Considerato** che in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di indirizzo, direzione, supervisione, controllo e coordinamento (ossia di controllo analogo) devono essere svolte nei confronti delle società in house providing che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse;

**Atteso** che si rende necessario altresì dotare l'Ente di un Regolamento per il controllo analogo delle Aziende Speciali al fine di migliorare l'attività sistematica di indirizzo, controllo e coordinamento di tali organismi.

**Ritenuto** pertanto necessario individuare, mediante l'adozione del Regolamento, che contiene la disciplina esaustiva del controllo analogo sulle società partecipate in house providing e sulle Aziende Speciali.

Per tutto quanto in premessa;

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 175/2016
- D.Lgs. 100/2017;
- le Linee Guida n.7 approvate con delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di contabilità;

SI PROPONE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il " Regolamento per il controllo analogo sulle Società' in House Providing e sulle Aziende Speciali (allegato 1);
3. Di dare atto che, con l'approvazione del Regolamento di cui al punto 2, viene revocata ogni precedente disposizione avente contenuto incompatibile;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Tuel 267/2000.

Agropoli, 22/10/2020

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE  
Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Entrate esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli, 22 ottobre 2020

Il Responsabile Servizio Società Partecipate  
f.to Dott. Francesco Minardi

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli, 22 ottobre 2020

Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

il Presidente del Consiglio introduce il settimo punto all'o.d.g "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING E SULLE AZIENDE SPECIALI"

Relaziona sulla proposta l'ass. Mutalipassi spiegando i motivi e l'utilità di tale regolamento e che ne chiede l'approvazione.

Il cons. Botticchio evidenzia che a suo modo di vedere è un regolamento imposto dalla DIA e non volontà dell'amministrazione.

Il sindaco e l'ass. Mutalipassi chiariscono che hanno avuto sollecitazioni nell'approvazione, ma che tale regolamento era già in programma.

Prende la parola il cons. Di Filippo che precisa che tale regolamento è stato oggetto di parere favorevole anche in commissione consiliare regolamenti e statuto.

In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare

#### Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti : 16 (alle ore 16.33 entra in aula il cons. Framondino, alle 16.37 entrano in collegamento in videoconferenza i consiglieri Coppola S. e Buonora, e alle 17.43 esce dall'aula il cons. Abate, alle ore 18,24 rientra in aula il cons. Pesca, il cons. Buonora è nuovamente presente alla discussione tramite videoconferenza)

favorevoli :15;

contrari : nessuno;

astenuti : 1 Pesca;

#### delibera

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

**Il Presidente del Consiglio proclama chiusa l'adunanza del Consiglio alle ore 19.15 .**

**IL PRESIDENTE**  
f.to ( Massimo La Porta)

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to (dott. Franco Di Biasi)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 27.11.2020

**IL MESSO COMUNALE**

f.to D'APOLITO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 27.11.2020

**IL VICE SEGRETARIO**  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo